



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 73 del 25/01/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 del 29/01/2019

I Direzione “Affari Generali – Legali e del Personale”  
Servizio “Gestione Giuridica del personale”  
Ufficio “Selezioni e mobilità”

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di 5 mesi di congedo straordinario retribuito al dipendente con matricola n. 1165.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTA l’istanza del 15/01/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 1095/19, trasmessa allo scrivente Ufficio tramite Archiflow al p.a. n.397/19 del 18/01/2019, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di cinque mesi di congedo straordinario retribuito, dal 01/02/2019 al 30/06/2019, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 e dell’art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall’art.4 del Decreto Lgs n.119/2011, per assistere il padre, convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta del Dirigente della V Direzione “Sviluppo economico e Politiche sociali”;

VISTO il Verbale definitivo del 21/02/2018, del Centro Medico Legale INPS di Messina – Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap - approvato dall’INPS, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, agli atti dell’Ufficio, dal quale risulta il riconoscimento della situazione di gravità dell’handicap del padre;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 488 del 17/04/2018, con la quale il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere il padre;

CONSIDERATO che il dipendente è l’unico figlio convivente con il padre ed è il referente unico per l’assistenza del proprio genitore disabile;

CHE il dipendente e il padre sono residenti allo stesso indirizzo, come da dichiarazione del dipendente allegata all'istanza sopracitata;

CHE il coniuge convivente ed entrambi i genitori della persona disabile da assistere sono deceduti;

LETTO l'art. 4 commi 2 e 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D. Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n° 22 del 28/12/2011;

VISTA, inoltre, la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che, al punto 6, tra l'altro, il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n° 1 del 21.02.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001 non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi che di per se potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, nel caso di malattia del dipendente, l'Ufficio provvederà ad interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, con atto scritto, al fine di consentire, in tempo utile, al Servizio "Gestione economica del personale", di porre in essere gli atti consequenziali di competenza;

CHE, pertanto, il dipendente dovrà presentare una nuova istanza, per la fruizione del residuo periodo di congedo straordinario retribuito;

CHE il congedo straordinario retribuito non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

CONSIDERATO che il rapporto di lavoro del dipendente con matricola in oggetto indicata è in regime di part-time verticale annuale, nella misura del 50%, con prestazioni lavorative di mesi 6 da gennaio a giugno e mesi 6 da luglio a dicembre senza prestazioni lavorative, giusta Determinazione Dirigenziale n.38 del 31/05/2011;

CHE, il comma 9 dell'art.55 del CCNL del 21 maggio 2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016-2018, tra l'altro, recita: “ ..omissis.. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. omissis....Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale....omissis”;

CHE, pertanto, nel rapporto di lavoro part-time verticale, la durata complessiva di due anni deve essere riproporzionata alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno;

CHE la domanda del dipendente può essere accolta per la durata massima di 365 giorni anziché due anni, nell'arco della vita lavorativa;

CHE il dipendente con matricola in oggetto indicata, non ha usufruito di congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa summenzionata;

VISTO, altresì, il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0036667 del 12/09/2012 relativo al congedo ex art.42, comma 5 e ss, del D. Lgs n.151 del 2001 al personale in regime di part-time verticale;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n.503/Gab del 04/01/2016;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

PER QUANTO in premessa, che qui si intende espressamente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ad usufruire di cinque mesi di congedo straordinario retribuito, dal 01/02/2019 al 30/06/2019, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001 modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere il padre, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D. Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Messina li 22.01.2019

Il Responsabile dell'Ufficio

Maria Giovanna Turrisi

Il Responsabile del Servizio P.O.

Dott. Felice Sparacino

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

AUTORIZZARE il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ad usufruire di cinque mesi di congedo straordinario retribuito, dal 01/02/2019 al 30/06/2019, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42 comma 5 del D. Lgs n.151/2001 modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere il padre, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio e Centro Copie"

Al Responsabile del Servizio "Politiche del lavoro giovanili e occupazionali";

Al Dirigente della II Direzione “Affari Finanziari e Tributari” - Servizio “Gestione Economica del Personale”, per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

Messina li

IL DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.**

II DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

Li